PROROGA DEI TERMINI DI DURATA IN CARICA DEGLI AMMINISTRATORI STRAORDINARI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

# Art. 3

Per il 1992 e' concesso all'Unione italiana ciechi un contributo di lire 4.000 milioni. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilita' del capitolo 4287 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno.

Versione in vigore dal 29 giugno 1993, non più in vigore dal 28 agosto 1993 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali |
| Estremi | Decreto-legge 28 giugno 1993, n. 209 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 1993 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-dei-termini-di-durata-in-carica-degli-amministratori-1993/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it